

Il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) può interessare anche le associazioni.

La Legge di Bilancio (art. 1 commi 493 e ss) istituisce il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) che hanno perso i loro risparmi investiti in azioni e obbligazioni delle banche in liquidazione coatta amministrativa. La dotazione iniziale del Fondo è di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

Tra le categorie di risparmiatori ammessi al Fondo sono espressamente citate le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 32 e 35 del codice del Terzo settore (DLgs 117/2017).

La misura dell'indennizzo per gli azionisti è commisurata al 30% del costo di acquisto, mentre la misura dell'indennizzo per gli obbligazionisti subordinati è commisurata al 95% del costo di acquisto, in entrambi i casi entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun risparmiatore. Le percentuali potrebbero essere incrementate qualora in ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 le somme complessivamente erogate per l'indennizzo secondo il piano di riparto siano inferiori alla previsione di spesa dell'esercizio finanziario, nel pieno rispetto dei limiti di spesa, della dotazione finanziaria del FIR e fino al suo esaurimento.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il primo marzo, saranno definite le modalità di presentazione della domanda di indennizzo nonché il piano di riparto semestrale delle risorse disponibili. Con il medesimo decreto sarà istituita una commissione tecnica per l'esame e l'ammissione delle domande all'indennizzo del FIR.

Arsea Comunica n. 3 del 3/1/2019

Lo staff di Arsea